

Nuovi orizzonti per l'azione di classe?

ELISABETTA SILVESTRI

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La Cina è vicina (ma forse no). – 3. I nuovi procedimenti collettivi: considerazioni sparse. – 3. 1. L'adesione. – . Conclusione.

Tra i tanti effetti collaterali della crisi economica mondiale scatenata dalla pandemia da Covid-19 vi è senza dubbio un aumento vertiginoso della litigiosità: è prevedibile, infatti, che nei mesi a venire un vero e proprio *tsunami* di cause nuove si abbatterà sui sistemi giudiziari, mettendone a dura prova la tenuta. Naturalmente, il problema sembra essere particolarmente preoccupante nei Paesi in cui la giustizia formale è quasi da sempre in affanno e ha navigato con grandi difficoltà le acque poco esplorate della gestione delle cause da remoto, resa indispensabile dalle regole stringenti imposte per evitare l'ulteriore diffondersi del contagio. Pur volendo astenersi da un poco costruttivo catastrofismo, sembra possibile affermare che, in futuro, la situazione italiana si presenterà molto critica: il “resettaggio” del sistema giustizia nei momenti più critici della pandemia, infatti, ne ha messo in evidenza le croniche fragilità, che rischiano di aggravarsi in futuro. Ciò nonostante, nelle stanze della politica non sembra che ci si impegni nel manifestare una vera progettualità, con l'elaborazione di possibili strategie per affrontare in maniera adeguata la prevedibile crescita della litigiosità che è ragionevole attendersi nei prossimi mesi. Sotto questo profilo, infatti, non pare che l'avere previsto una nuova ipotesi di mediazione obbligatoria per le cause in cui l'inadempimento di obbligazioni contrattuali (o il ritardo nel loro adempimento) è stato determinato dalla necessità di adottare le misure di contenimento del contagio costituisca una misura risolutiva, mancando qualunque riferimento alle materie in cui la disposizione dovrebbe trovare applicazione¹. In altre parole, chi scrive non ritiene che affidarsi alle supposte virtù salvifiche della mediazione obbligatoria possa risolvere i problemi, complessi e in parte imprevedibili, di controversie originate da situazioni che il nostro ordinamento non ha mai sperimentato prima d'ora. In che misura la mediazione potrà contribuire a ridurre la pressione che il flusso dei nuovi casi eserciterà sui tribunali è tutto da

¹ Cfr. art. 3, c. 1-*quater*, d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, in l. 25 giugno 2020, n. 70. Con riferimento alla mediazione, ma anche agli altri strumenti di risoluzione delle controversie alternativi al processo, cfr. le osservazioni di F. Cuomo Ulloa, *La mediazione al tempo dell'emergenza*, all'indirizzo <https://www.aulacivile.it/documento/it/pubblicazione/maggioli/processo.civile/approfondimento/2020/app106/scheda.aprofondimento> E. Dalmotto, *L'arbitrato, la mediazione, la negoziazione assistita e gli altri ADR durante il Covid-19*, all'indirizzo <http://www.ilcaso.it/articoli/1264.pdf> (29 luglio 2020); S. Cusumano, *Mediazione online e firma digitale: il d.l. “Cura Italia” consente di superare il formalismo di Cass. 8473/2019?*, all'indirizzo <http://www.judicium.it/mediazione-line-firma-digitale-d-l-cura-italia-consente-superare-formalismo-cass-84732019/> (7 luglio 2020).

dimostrare: com'è noto (e come anche la prassi insegna), rendere la mediazione obbligatoria non significa che le parti saranno necessariamente indotte a raggiungere un accordo.

Ferma restando l'importanza dei metodi alternativi di risoluzione dei conflitti nel ridurre il volume del contenzioso, occorre rilevare che fuori dall'Italia il problema di come gestire il flusso delle nuove controversie in qualche modo connesse con la pandemia e le sue conseguenze è da mesi oggetto di approfondimenti: sotto questo aspetto, sono interessanti le osservazioni di chi, pur augurandosi un ritorno al processo "in presenza", esorta a non disprezzare le opportunità offerte dalla tecnologia e a non sprecare il bagaglio di conoscenze acquisite nei mesi caratterizzati da udienze virtuali e collegamenti da remoto².

In molti ordinamenti, il problema che sembra preoccupare maggiormente gli operatori del diritto è rappresentato dalle azioni giudiziarie intraprese in forma collettiva: più precisamente, negli ordinamenti in cui è previsto l'istituto della *class action* (nelle sue molteplici varianti, determinate dalle diverse legislazioni nazionali) si è già registrato un aumento esponenziale nelle azioni di classe proposte in collegamento con accadimenti riconducibili al diffondersi del Covid-19 e si paventa che il numero di questo tipo di azioni continuerà a crescere nell'immediato futuro. Negli Stati Uniti, in particolare, il numero delle *class actions* già proposte è elevatissimo, al punto che la *American Bar Association* ne ha stilato un elenco dettagliato, suddiviso per materie e in continuo aggiornamento: si va dalle azioni proposte per la cancellazione di voli e la mancata restituzione di quanto pagato per l'acquisto del biglietto aereo, alle azioni relative agli aumenti di prezzo subiti da prodotti disinfettanti; dalle azioni intentate contro le università per la mancata restituzione delle tasse universitarie, il cui versamento è stato comunque richiesto, nonostante i corsi si siano svolti online nel secondo semestre dell'anno accademico appena concluso, alle azioni intentate da dipendenti di varie attività commerciali per licenziamenti intimati senza l'osservanza delle disposizioni previste in condizioni normali³. Insomma, scorrendo il lungo elenco delle *class actions* americane instaurate ai tempi del Covid-19 si è tentati di classificarle come espressione di una vera "fantasia al potere", talmente ampio (e, per certi versi, incredibile) è lo spettro delle situazioni sottoposte al vaglio dei giudici nelle forme di un'azione di classe. Naturalmente, sembra inevitabile domandarsi se qualcosa di simile possa accadere anche da noi, ovviamente in scala più ridotta, ma comunque segnalando l'inizio di una nuova stagione per l'italica azione di classe che, fino ad ora, non ha dato buona prova di sé, rivelandosi uno

² Particolarmente interessante è il saggio di Richard Susskind, *The future of courts*, consultabile all'indirizzo <https://thepractice.law.harvard.edu/article/the-future-of-courts/>. L'autore, professore presso l'Università di Oxford e presidente della *Society for Computers and the Law*, fra l'altro, è l'ideatore di un sito, costantemente aggiornato, che illustra la risposta dei diversi ordinamenti alle sfide della pandemia nel campo dell'amministrazione della giustizia: il sito è liberamente accessibile all'indirizzo <https://remotecourts.org/>.

³ Cfr. A. Merminod & N. Awj, *Covid-19 class actions forecast (Summer 2020 newsletter)*, all'indirizzo https://www.americanbar.org/groups/tort_trial_insurance_practice/publications/committee-newsletters/covid-19_class_actions_forecast/.

strumento poco adatto alla tutela dei diritti condivisi da una pluralità di individui e pregiudicati da una stessa condotta lesiva posta in essere da un unico soggetto responsabile.

2. Qualche mese fa, si diffuse la notizia relativa alla possibilità di aderire ad un’azione di classe promossa contro il governo cinese per ottenere il risarcimento dei danni “morali e materiali subiti” a causa della diffusione del Covid-19. Secondo la onlus impegnata a promuovere l’azione, esistendo prove della responsabilità del governo cinese nel non avere impedito la diffusione del Coronavirus e, allo stesso tempo, risultando poco probabile che i governi occidentali avrebbero assunto iniziative giudiziarie contro la Cina, l’unica possibilità di tutela per i cittadini (italiani e non) era costituita da un’azione di classe, promossa dinanzi a tribunali italiani, ma anche presso non ben identificati “tribunali internazionali”⁴.

Non è dato sapere quanti siano coloro che, ad oggi, hanno compilato il modulo a disposizione sul sito della onlus promotrice, modulo che valeva quale manifestazione di interesse, nella prospettiva di aderire all’azione di classe nel momento in cui sarebbe stata effettivamente proposta. Ugualmente, non si sa se le difficoltà sperimentate dai tribunali italiani abbiano ritardato o meno l’instaurazione dell’azione di classe appena menzionata o di altre iniziative analoghe promosse da associazioni di consumatori⁵. Sia come sia, e senza neppure considerare gli ostacoli che rendono problematico, se non impossibile, convenire uno Stato straniero innanzi ad un giudice italiano, sembra difficile ipotizzare che un’azione di classe di questo genere riuscirebbe a superare indenne il vaglio iniziale di ammissibilità, previsto dall’art. 140-bis c. cons. Né pare possibile che un’azione di gruppo contro il governo cinese per non avere fornito le informazioni necessarie a prevenire il dilagare della pandemia abbia sorte migliore quando entrerà in vigore la nuova disciplina dell’azione di classe, dettata dalla legge n. 31 del 12 aprile 2019. Com’è noto, l’entrata in vigore della legge di riforma, originariamente prevista per l’aprile di quest’anno, è stata prorogata al 19 novembre 2020, ufficialmente a causa dei ritardi nella predisposizione dei sistemi informativi necessari per rendere possibili le procedure informatizzate (nell’ambito del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia) previste per vari passaggi del procedimento. Non sembra potersi escludere l’eventualità di un nuovo rinvio e, in ogni caso, va tenuto a mente che l’art. 7, c. 2, l. 31/2019 prevede espressamente che le nuove disposizioni trovino applicazione soltanto “alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data [dell’]entrata in vigore” della legge, mentre “Alle condotte illecite

⁴ Si fa riferimento alle informazioni pubblicate sul sito della onlus ONEurope, all’indirizzo <https://www.covid19classaction.it/covid19-class-action/>

⁵ Cfr., ad esempio, la proposta di preadesione ad una azione di classe risarcitoria da proporsi sempre contro il governo cinese pubblicata sul sito del Codacons, all’indirizzo <https://codacons.it/risarcimento-cina/>.

poste in essere precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima data di entrata in vigore”.

A tacere delle complicazioni cui darà vita la coesistenza delle nuove norme con quelle previgenti, per le azioni di classe già pendenti oppure proposte con riferimento a fatti anteriori all’entrata in vigore della legge 31/2019, va sottolineato che, se l’intento del legislatore era quello di rivitalizzare la tutela collettiva, superando i molti ostacoli procedurali che la disciplina del Codice del consumo frapponeva ad una sua più ampia utilizzazione, i risultati non sembrano esaltanti, soprattutto se si considera la lunga gestazione della riforma. Se è vero che “l’azione di classe è [...] strumentazione complessa quanto vitale, non tanto e non solo per i creditori ma a più ampio raggio, per la società moderna”⁶, allora sembra inevitabile rilevare che nella nuova disciplina prevale l’elemento della complessità e non, invece, l’attenzione per la “vitalità” dell’istituto, votato probabilmente ad un destino non diverso da quello che ha reso ben poco significativo quello tuttora vigente.

3. Come si è appena accennato, la disciplina della nuova azione di classe, risarcitoria e inibitoria, è notevolmente complessa: considerati i numerosi contributi dottrinali che hanno già dissezionato la nuova normativa⁷, in questo scritto si tratteranno solo alcuni aspetti della riforma, nella consapevolezza che gli approfondimenti necessari per dare conto in maniera compiuta di una disciplina ad alto tasso di tecnicismo richiederebbero sia un esame non superficiale delle disposizioni, sia una verifica delle loro applicazioni concrete: chi scrive, infatti, nutre la convinzione che la qualità delle norme non possa essere valutata *in vitro*, ma postuli necessariamente un attento studio di come quelle stesse norme sono interpretate e applicate nella prassi.

Un primo dato significativo e non puramente formale è il trasferimento dell’intera disciplina dei ricorsi collettivi (per utilizzare la terminologia adottata dalle iniziative dell’Unione Europea in materia di azioni di gruppo⁸) nel codice di procedura civile, liberandola dal “ghetto” del codice del consumo in cui era relegata⁹. Le norme, infatti, sono poste in coda al Libro Quarto codice, nel nuovo Titolo VIII-*bis*. Si conferma in questo modo la validità dell’icastica definizione data da Virgilio

⁶ Così C. Consolo, *La terza edizione della azione di classe è legge e entra nel c.p.c. Uno sguardo d’insieme ad una amplissima disciplina*, in *Corr. giur.*, 2019, p. 737.

⁷ Cfr., ad esempio, I. Speziale, *La nuova azione di classe: riflessioni critiche sulla riforma*, in *Corr. giur.*, 2020, p. 963 ss.; C. Consolo, *L’azione di classe, trifasica, infine inserita nel c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 2020, p. 714 ss.; G. Caruso, *La nuova azione di classe: una peinture d’impression* (14 luglio 2020), all’indirizzo <http://www.judicium.it/?s=caruso>; A. Carratta (a cura di), *La Class action riformata – I nuovi procedimenti collettivi: considerazioni a prima lettura*, in *Giur. it.*, 2019, p. 2297 ss.; F. Tedioli, *Tra nuove regole e vecchi problemi la class action trova collocazione nel codice di procedura civile*, in *Studium Iuris*, 2019, p. 1413 ss.; A. Giussani, *La riforma dell’azione di classe*, in *Riv. dir. proc.*, 2019, p. 1572 ss.

⁸ Cfr. *infra*, par. 3.1.

⁹ Parla di “procedimento collettivo non più ghettizzato nel Codice del consumo e percorso da qualche (inelegante ma) vivida velleità di riuscire incisivo” R. Pardolesi, *La classe in azione. Finalmente*, in *Danno resp.*, 2019, p. 301 ss.

Andrioli al Libro Quarto: “una specie di upim”¹⁰, un supermercato di tutele, in cui collocare tutti i procedimenti di cui non si sa bene cosa fare.

Detto questo, però, non si può negare che il trasferimento delle azioni collettive nel codice di procedura civile ha, quanto meno, un aspetto positivo, rappresentato dal loro essere configurate come uno strumento di tutela generale, non più riservato ai soli “consumatori ed utenti”, come è previsto ora dagli artt. 140 e 140-*bis* c. cons. Sempre nella prospettiva di un positivo ampliamento dell’ambito di operatività dell’istituto, l’art. 840-*bis* c.p.c. – con riferimento all’azione di classe c.d. risarcitoria – parla genericamente di azione proponibile nei confronti dell’autore di una innominata “condotta lesiva”, prefigurando quindi la possibilità che l’azione sia proposta a fronte di un illecito non tipizzato, a differenza di quanto si legge nell’art. 140-*bis* c. cons., che contiene un preciso catalogo di situazioni tutelabili.

Attraverso la nuova azione di classe, quindi, possono essere fatti valere in giudizio i “diritti individuali omogenei” di coloro che compongono la “classe”, un’entità per così dire ideale, che diventerà concreta nel momento in cui altri soggetti aderiranno all’iniziativa del proponente. Tralasciando qualunque approfondimento sul profilo della legittimazione ad agire (riconosciuta – appunto – ad ogni componente della ipotetica classe, ma anche dagli enti iscritti in un apposito elenco del Ministero della giustizia, *ex art. 840-bis, cc. 2 e 3 c.p.c.*), la disciplina riformata, non diversamente da quella contenuta nel codice del consumo, fa della “omogeneità” dei diritti il criterio dal quale discende la loro tutelabilità in forma collettiva. Ma quando due o più diritti possono considerarsi “omogenei”? Sul punto, la dottrina ha riversato fiumi di inchiostro e questa ricca elaborazione tornerà utile all’interprete che dovrà valutare, in concreto, in presenza di quali condizioni i diritti vantati dagli appartenenti alla classe si potranno qualificare come “omogenei”. In chi scrive, tuttavia, resta l’impressione che un concetto metagiuridico, quale quello di “omogeneità”, non renda un buon servizio alla fruibilità della tutela: in effetti, è stato giustamente sottolineato che la categoria dei “diritti individuali omogenei”, mutuata dal *Código Modelo de procesos colectivos para Iberoamérica*, è del tutto fittizia e rappresenta una sorta di *escamotage* creato al solo scopo di giustificare la protezione in forma collettiva di determinati diritti individuali appartenenti ad un numero impreciso di soggetti¹¹. Quanto questa finzione risulti utile nella pratica appare comunque dubbio e rende condivisibile l’opinione di chi sostiene che il legislatore della riforma ha perso una

¹⁰ Cfr. V. Andrioli, *Diritto processuale civile*, I, Jovene, 1972, p. 52.

¹¹ Cfr. A. Gidi, *Derechos Difusos, Colectivos e Individuales Homogéneos* in A. Gidi-E. Ferrer Mac-Gregor (coordinadores), *La tutela de los derechos difusos, colectivos e individuales homogéneos. Hacia un Código Modelo para Iberoamérica*², Editorial Porrua, 2004, p. 35, con riferimento all’art. 1, c. 2 del *Código Modelo de procesos colectivos para Iberoamérica*, nel quale i diritti individuali omogenei sono definiti come “el conjunto de derechos subjetivos individuales, provenientes de origen común, de que sean titulares los miembros de un grupo, categoría o clase”. Il *Código Modelo* è disponibile all’indirizzo <https://fislem.org/codigo-modelo-de-procesos-colectivos-para-iberoamerica/>.

buona occasione per fornire “una definizione legale ben più specifica del concetto di «omogeneità»”¹².

Come si è detto, esula dai limiti di questo saggio un’analitica ricognizione della nuova disciplina. Per l’azione di classe risarcitoria è confermata la scansione in più fasi: due, la prima delle quali riservata alla verifica dell’ammissibilità dell’azione o, secondo un’altra opinione¹³, tre, si si vuole considerare come autonoma la fase successiva alla pronuncia di accoglimento dell’azione, quando tale pronuncia conclude in senso favorevole alla classe la fase di trattazione della causa.

Quanto al procedimento, per le azioni di classe risarcitorie la scelta è caduta sul procedimento sommario di cognizione *ex artt. 702-bis ss. c.p.c.*, ma con alcune, non trascurabili “variazioni sul tema”, come stabilito dall’art. 840-*ter*, c. 3 c.p.c. Inspiegabile appare la diversa soluzione prevista per l’azione inibitoria collettiva (art. 840-*sexies* c.p.c.), sottoposta alle “forme del procedimento camerale, regolato dagli articoli 737 e seguenti, in quanto compatibili” (art. 840-*sexesdecies* c.p.c.): se l’intento del legislatore era quello di inaugurare una disciplina generale dei procedimenti collettivi davvero *user-friendly*, non si comprendono le ragioni sottese alla previsione di procedimenti diversi, ognuno dei quali, fra l’altro, caratterizzato da deroghe più o meno marcate rispetto al modello codicistico di riferimento. La semplificazione, evidentemente, non è nelle corde del legislatore italiano.

Vi sono altre novità che meritano di essere segnalate, innanzi tutto, quelle in materia di mezzi istruttori utilizzabili, con particolare riferimento al possibile uso di dati statistici e all’ordine di esibizione di prove “rilevanti” nella disponibilità del convenuto e al relativo corredo di sanzioni (pecuniarie e non) applicabili in caso di inottemperanza all’ordine, su modello di quanto previsto con riguardo alle azioni per il risarcimento del danno derivante da violazioni della normativa antitrust dagli artt. 3 e 6, d. legisl. 19 gennaio 2017, n. 3. Interessanti sono anche le due nuove *dramatis personae* nominate dal giudice nella sentenza che accoglie l’azione di classe (art. 840-*sexies*, c. 1, lett. f) e g) c.p.c.), ossia il giudice delegato per la procedura di adesione e il rappresentante comune degli aderenti alla classe. Dell’adesione all’azione si tratterà nel paragrafo che segue: per ora, sembra sufficiente ricordare che è con l’adesione che prende effettivamente corpo la classe, fermo restando che spetta al giudice definire nella sentenza con cui l’azione è accolta “i caratteri dei diritti individuali omogenei [...], specificando gli elementi necessari per l’inclusione nella classe” e stabilendo la documentazione da prodursi per dimostrare la titolarità dei diritti stessi (art. 840-*sexies*, c.1, lett. c) e d) c.p.c.). Qui, le cose si fanno molto complesse, perché i ruoli svolti dal giudice delegato e dal rappresentante comune degli aderenti si intrecciano: se, da un lato, spetta al primo pronunciarsi

¹² Così R. Donzelli, *L’ambito di applicazione e la legittimazione ad agire*, in B. Sassani (a cura di), *Class action – Commento sistematico alla legge 12 aprile 2019, n. 31*, Pacini Editore, 2019, p. 12.

¹³ Cfr. C. Consolo, *L’azione di classe, trifasica, infine inserita nel c.p.c.*, cit., p. 719 s.

sull'accoglimento delle domande di adesione e condannare il convenuto al pagamento delle somme spettanti ad ogni aderente con un decreto dotato di efficacia esecutiva (art. 840-*octies*, c. 5 c.p.c.), dall'altro lato è il secondo che deve redigere un “progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti” (art. 840-*octies*, c. 2 c.p.c.). In realtà, i compiti assegnati all'uno e all'altro si affastellano in una sola norma – appunto, l'art. 840-*octies* c.p.c. – in cui è difficile rinvenire una sequenza logica. Altrettanto difficile è comprendere quale sia esattamente la veste del rappresentante comune degli aderenti, che viene scelto tra soggetti aventi i requisiti per la nomina a curatore fallimentare ed acquista lo *status* di pubblico ufficiale: un pubblico ufficiale *sui generis*, posto che ogni aderente all'azione deve conferirgli poteri di rappresentanza e, specificamente, il potere “di compiere nel suo interesse tutti gli atti, di natura sia sostanziale sia processuale” relativi al diritto individuale omogeneo di cui l'aderente si afferma titolare (art. 840-*septies*, c. 2, lett. h) c.p.c.).

Molte sono le altre novità che meriterebbero un approfondimento: dalle norme sulle impugnazioni esperibili contro i provvedimenti che chiudono le diverse fasi del giudizio alle disposizioni in materia di spese; dalla disciplina dell'esecuzione forzata in forma collettiva promossa dal rappresentante comune degli aderenti alle peculiarità proprie delle disposizioni relative a quanto previsto in tema di accordi transattivi. Come si è detto, però, una trattazione esauriente dell'intera riforma richiederebbe ben altro spazio e, soprattutto, ben altro studio della materia.

3.1. Tra le molte ragioni che hanno reso l'azione di classe risarcitoria disciplinata dall'art. 140-*bis* c. cons. uno strumento velleitario e di trascurabile utilità pratica, si annovera, in particolare, il meccanismo dell'adesione, in virtù del quale i potenziali membri della classe si affiancano al soggetto che ha proposto l'azione e, in questo modo, diventano soggetti agli effetti della decisione finale che, in caso di accoglimento dell'azione, sancirà il loro diritto al risarcimento o alle restituzioni che il convenuto, accertata la sua condotta lesiva, è tenuto a soddisfare. Come si è detto, il sistema del c.d. *opt-in* adottato dal nostro legislatore non è la sola causa del fallimento dell'azione di classe risarcitoria, come disciplinata dal codice del consumo. Tuttavia, si tratta certamente di un elemento che limita di molto la “appetibilità” dello strumento: l'onere di adesione per i potenziali membri della classe che intendano trarre profitto dall'azione intentata dal proponente può essere gravoso, specie se la pretesa che il soggetto vanta è di entità modesta, nonostante l'art. 140 *bis*, c. 3 c. cons. preveda che l'adesione non necessita dell'assistenza di un difensore. Nella sostanza, il gioco non vale la candela, soprattutto in un sistema come quello italiano, in cui i tempi della giustizia sono oltremodo lunghi e non vanno certo a vantaggio dei c.d. *one-shotters*, ossia individui (consumatori o non) che non hanno contatti frequenti con le istituzioni e, in particolare, con il sistema giustizia, e che, in

genere, non dispongono di grandi risorse finanziarie¹⁴. Com’è noto, all’estremo opposto rispetto all’*opt-in* sta l’*opt-out* (caratteristico della *class action* secondo il modello statunitense¹⁵), in virtù del quale tutti i soggetti che rientrano nel perimetro della classe, alla luce dei requisiti individuati dal quadro normativo di riferimento, sono considerati membri della classe stessa e, senza che sia loro richiesto di assumere iniziative o di partecipare al procedimento, possono beneficiare della decisione, nel caso in cui l’azione sia accolta e la classe risulti vittoriosa in giudizio: questo, a meno i membri della classe non se ne dissocino espressamente, allo scopo di conservare il diritto di promuovere un’azione individuale.

Anche la nuova disciplina dei ricorsi collettivi ripropone il meccanismo dell’*opt-in*, con nuove regole relative alle modalità di adesione (che dovrà avvenire mediante una procedura informatizzata, *ex art. 840-septies c.p.c.*) e al tempo dell’adesione (possibile in due momenti diversi¹⁶), ma con i problemi che già erano stati evidenziati con riferimento all’art. 140-*bis* c. cons. Uno fra i tanti è quello relativo alla qualificazione giuridica dell’adesione, problema che, a sua volta, solleva altre questioni, ad esempio quella relativa agli effetti dell’adesione e al ruolo che gli aderenti possono concretamente svolgere nel procedimento o anche quella riguardante la natura del rapporto che lega gli aderenti al loro rappresentante comune¹⁷.

Per quanto l’*opt-in* sembri contribuire a rendere l’azione di gruppo uno strumento di tutela ben poco *user-friendly*, va detto comunque riconosciuto che la scelta compiuta dal legislatore italiano nel confermare il sistema dell’adesione è in linea con gli orientamenti delle istituzioni europee in tema di ricorsi collettivi. In particolare, nella Raccomandazione del 2013 con cui la Commissione ha elaborato principi comuni in materia di ricorsi collettivi sono previste espressamente una serie di

¹⁴ L’espressione *one-shotters* è presa a prestito dal famoso saggio di Marc Galanter, *Why the “Haves” Come Out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change*, in R. Cotterrell (ed.), *Law and Society*, Dartmouth, 1994, pp. 165 ss. Nel saggio (pubblicato per la prima volta nel 1974), Galanter contrappone questa categoria di litiganti ai *repeat players*, che hanno migliori probabilità di risultare vittoriosi in giudizio, grazie alla maggiore familiarità con il sistema giudiziario e alla superiore disponibilità di risorse finanziarie, non temono il rischio di grande perdite economiche: tutto ciò li rende pronti ad affrontare i costi di un processo che, al contrario, potrebbe avere conseguenze devastanti per coloro che sono qualificabili come *one-shotters*.

¹⁵ Non è possibile concentrare in una nota la vastissima letteratura in argomento: tra gli scritti più recenti e interessanti, anche per comprendere come il tema possa essere trattato da diverse angolazioni e con opinioni molto diversificate, cfr., ad esempio, B. T. Fitzpatrick, *Why Class Actions Are Something Both Liberals and Conservatives Can Love*, in *Vanderbilt L. Rev.*, vol. 73, 2020, p. 1147 ss.; S. B. Burbanks & S. Farhang *Class Actions and the Counterrevolution against Federal Litigation*, in *U. Pennsylvania L. Rev.*, vol. 165, 2017, p. 1495 ss.; R. Marcus, *Breeding in the Breeze: American Class Actions in the Twenty-First Century*, in *DePaul L. Rev.*, vol. 65, 2016, p. 497 ss.; L. S. Mullenix, *Ending Class Actions as We Know Them: Rethinking the American Class Action*, in *Emory L. J.*, vol. 64, 2014, p. 399 ss.

¹⁶ L’adesione è possibile non solo dopo che l’azione è stata dichiarata ammissibile (come previsto dall’art. 140-*bis*, c. 9, lett. b) c. cons.), ma anche successivamente, dopo che è stata pronunciata la sentenza che accoglie l’azione (art. 840-*sexies*, c. 1, lett. e) c.p.c.): in entrambi i casi, sono fissati dal giudice i termini per l’adesione, termini rispetto ai quali il legislatore ha previsto che siano compresi tra un minimo ed un massimo.

¹⁷ In tema, cfr. diffusamente R. Fratini, *L’adesione*, in B. Sassani (a cura di), *Class action – Commento sistematico alla legge 12 aprile 2019, n. 31*, cit. p. 121 ss., con ampi riferimenti bibliografici.

regole in materia di “Costituzione della parte ricorrente secondo il principio dell’adesione (*opt-in*)”¹⁸. In altre parole, per le azioni collettive risarcitorie, secondo la Commissione la classe “dovrebbe essere costituita sulla base del consenso espresso delle persone fisiche o giuridiche che pretendono di avere subito un pregiudizio (principio dell’adesione, o *opt-in*)”¹⁹. Nel manifestare una indiscussa preferenza per il meccanismo dell’*opt-in*, la Commissione fa riferimento al fatto che l’adesione appare maggiormente rispettosa delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri²⁰. In realtà, anche la scelta a favore dell’adesione è contraria, almeno in linea di principio, all’*opt-out* rientra nella strategia della Commissione volta ad “evitare che si sviluppi una cultura dell’abuso del contenzioso nelle situazioni di danno collettivo”, rischio che può essere prevenuto soltanto evitando l’importazione in Europa del “toxic cocktail” statunitense delle *class actions*²¹, composto dai “risarcimenti «punitivi», [dal]le procedure invadenti di accesso ai mezzi probatori prima del processo (*pre-trial discovery procedures*) e [da]i risarcimenti eccessivi riconosciuti dalle giurie”²². A torto o a ragione, infatti, sembra che le istituzioni europee abbiano sviluppato una vero idiosincrasia nei confronti del modello statunitense di *class action*, modello che, ovviamente, non è perfetto, ma non sembra neppure tale da giustificare timori irrazionali, anche in considerazione dell’insuperabile difficoltà di ipotizzare che un suo trapianto integrale nei sistemi giuridici dell’Unione risulti possibile.

4. L’esperienza decennale dell’azione di classe risarcitoria prevista dal codice del consumo si è rivelata fallimentare e, come si è cercato di illustrare nei paragrafi che precedono, anche la nuova disciplina (se e quando entrerà in vigore) presenta molti aspetti che non consentono di prevedere ottimisticamente un vero “cambio di rotta” nella fruibilità della tutela collettiva.

In un famoso saggio sulle *class actions* statunitensi, Arthur Miller suggeriva l’opportunità di discutere dell’istituto in maniera obiettiva, abbandonando l’approccio “emozionale” che, a seconda dei casi, fa sì che le *class actions* siano considerate come “Frankenstein monsters” oppure come

¹⁸ Raccomandazione della Commissione dell’11 giugno 2013 relativa a principi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria negli Stati membri che riguardano violazioni di diritti conferiti dalle norme dell’Unione, art. V (§§ 21-24), consultabile all’indirizzo <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0401&from=EN>. Sulla Raccomandazione e sulla Comunicazione che la accompagnava, sia consentito il rinvio a E. Silvestri, *Group Actions ‘À la Mode Européenne’: A Kinder, Gentler Class Action for Europe?*, in C. B. Picker – G. I. Seidman (eds), *The Dynamism of Civil Procedure – Global Trends and Developments*, Springer, 2016, p. 203 ss.

¹⁹ Cfr. Raccomandazione della Commissione dell’11 giugno 2013, cit. *supra*, nota 18, § 21.

²⁰ *Ivi*, considerando (13).

²¹ La definizione della *class action* come “toxic cocktail”, ossia come una nefasta combinazione di elementi pericolosi, compare per la prima volta (almeno in Europa) nel comunicato stampa relativo alla pubblicazione, nel novembre 2008, del *Green Paper on Consumer Collective Redress*, presentato dalla Commissione e consultabile all’indirizzo <https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2008/EN/1-2008-794-EN-F1-1.Pdf>.

²² Cfr. Raccomandazione della Commissione dell’11 giugno 2013, cit. *supra*, nota 18, considerando (15).

“Shining Knights”²³. Chissà se, in futuro, anche da noi, il dibattito sulle azioni di gruppo assumerà toni di una *querelle* ideologica. Per ora, e per il futuro prossimo venturo, non sembra proprio che l’azione di classe nostrana possa ragionevolmente essere considerata (rimanendo nella metafora di Miller) alla stregua di un “cavaliere senza macchia e senza paura”. Al contrario, molti elementi della sua disciplina vigente – ma anche di quella riformata – inducono a ritenere tristemente che si tratti più che altro di un novello Frankenstein, apparso nel panorama delle tutele giurisdizionali messe a disposizione dal nostro ordinamento.

²³ Cfr. A. R. Miller, *Of Frankenstein Monsters and Shining Knights: Myth, Reality, and the “Class Action Problem”*, in *Harvard La. Rev.*, vol. 92, 1979, p. 664 ss.